



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 8032/13

Il Giudice designato


- a scioglimento della riserva nel procedimento ex artt. 700, 669 *ter* c.p.c., promosso da **A** nei confronti di **B** e **C**;
- rilevato che il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, che sia inibito ai soci accomandanti **B** e **C** (ed al notaio **D**) "di perfezionare un atto di trasformazione della **E s.a.s.** senza il consenso del socio accomandatario Sig. **A** ...";
 - rilevato che a sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto la propria contrarietà alla trasformazione e che vi è già stata la convocazione da parte dei soci accomandanti del socio accomandatario dinanzi a notaio con all'ordine del giorno la trasformazione della società da s.a.s. a s.r.l. per il 18.10.2013, poi differita al 25.10.2013 alle ore 17.30;
 - rilevato che il ricorrente ha dedotto che la disposizione dettata dall'art. 2500 *ter* c.c., in base alla quale "la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili", non troverebbe applicazione nel caso di specie, trattandosi di società costituita anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 17 gennaio 2003, n. 6, dovendo invece applicarsi la disciplina di cui all'art. 2252 c.c., che per le modificazioni del contratto sociale prevede il consenso di tutti i soci;
 - rilevato che con decreto di data 24.10.2013 il Giudice designato, esaminata la documentazione prodotta in allegato, ritenuta la fondatezza della domanda cautelare, inibiva l'esecuzione, anche ai fini pubblicitari, di eventuali delibere di trasformazione della società "**E s.a.s. di A**" in società a responsabilità limitata che non fossero state assunte all'unanimità;

[Handwritten signature]

- rilevato che, a sostegno del proprio decreto, il Giudice designato esponeva le seguenti argomentazioni:
- lo statuto della società, costituita in data 23.3.2000, nulla disponendo in punto di *quorum* deliberativo, recita testualmente: "per quanto non previsto nel presente contratto hanno applicazione le disposizioni del Codice Civile" (art. 14 dell'atto costitutivo), e rinvia quindi alla normativa allora vigente;
- nell'interpretazione giurisprudenziale che si ritiene condivisibile, in presenza di una clausola di rinvio alla normativa vigente contenuta nello statuto di una società di persone costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, si deve ritenere applicabile, in quanto recepito nel contenuto del negozio sociale, il principio unanimistico espresso dall'art. 2252 c.c.;
- nel caso di specie l'art. 2500 *ter* c.c. viene pertanto pattiziamente derogato dall'art. 14 dello statuto;
- lo stesso art. 2500 *ter* c.c. limita il proprio ambito di applicazione all'ipotesi che il contratto sociale non preveda diversamente ("Salvo diversa disposizione del contratto sociale...");
- pur derivando l'irreparabilità del pregiudizio dalla effettuazione della pubblicità, secondo il combinato disposto di cui agli art. 2500, 2500 *bis* c.c., il ridottissimo intervallo temporale previsto dalla legge tra la deliberazione e le modalità pubblicitarie è tale da non consentire ragionevolmente l'utile esperimento di un rimedio cautelare;
- la possibilità di risarcimento prevista dal secondo comma dell'art. 2500 *bis* c.c. a favore dei soci danneggiati dalla trasformazione non incide sulla valutazione di irreparabilità del pregiudizio allorché come nel caso di specie essa esponga il socio di minoranza al gravissimo rischio legato alla natura ed all'entità delle garanzie prestate a favore della società;
- ritenuto che non sia venuta meno, dopo le deduzioni svolte all'udienza da parte resistente e la produzione documentale in atti, l'esigenza cautelare per la quale è stato concesso il provvedimento;
- ritenuto, quanto all'eccepita incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, che correttamente il procedimento sia stato instaurato

dianzi a tale sezione la cui competenza sostanziale si estende ai procedimenti concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario relativo (anche) alle società a responsabilità limitata;

- ritenuto che la nuova disciplina dettata dall'art.2500 *ter* c.c. in tema di trasformazione di società di persone, anche a prescindere dalla qualificazione del rinvio al codice civile in termini di rinvio recettizio oppure di rinvio formale, confermi, sulla base di una lettura sistematica e finalistica, l'intento del legislatore di salvaguardare la volontà delle parti rispetto all'applicazione in via sussidiaria della disciplina legislativa (*"Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci ..."*);
- ritenuto che l'autonomia contrattuale tutelata dal legislatore possa effettivamente esprimersi solo quando il soggetto si trovi nella condizione di decidere la conclusione del contratto sociale, mentre, ove invece lo abbia già concluso in un diverso contesto normativo - come quello anteriore alla novella - l'applicazione della norma sopravvenuta finirebbe per avere un effetto imperativo, precludendogli ogni alternativa (diversa dal recesso);
- ritenuto pertanto che l'applicazione della norma sopravvenuta, ove essa venisse estesa anche ai contratti già conclusi nel vigore e sul presupposto della normativa del tempo, finirebbe col produrre effetti manifestamente incompatibili con la finalità sottesa all'intervento legislativo dovuto al d.lgs. n.6 del 2003, in quanto violerebbe l'autonomia della volontà al punto da espropriare parte importante del contenuto della posizione giuridica soggettiva del singolo socio, che non potrebbe opporsi al nuovo regime; né, evidentemente, la facoltà di recesso sarebbe di per sé sola idonea a compensare tale penalizzazione, come è reso evidente proprio da vicende come quella qui dedotta in giudizio;
- ritenuto che l'interpretazione qui accolta trovi ulteriore conforto nelle argomentazioni con le quali si è già osservato, nella giurisprudenza di merito, che l'opposta tesi equivarrebbe quanto meno negli effetti ad un'applicazione



retroattiva della normativa sopravvenuta (cfr. Trib. Reggio Emilia, 13.1.2006, in Rivista notariato 2006, p. 1603);

- ritenuto che la peculiarità della lite, in relazione ai diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulle questioni trattate, giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- visti gli art. 700, 669 *ter*, 669 *sexies*, c. 2, c.c.;

CONFERMA

il provvedimento pronunciato *in audita altera parte* in data 24.10.2013 e per l'effetto inibisce l'esecuzione, anche ai fini pubblicitari, di eventuali delibere di trasformazione della società *E s.e.s. di A* in società a responsabilità limitata che non siano state assunte all'unanimità; compensa le spese di lite.

Si allega al verbale e si comunica.

Venezia, 28 novembre 2013

Il Giudice designato
(dott. ssa Gabriella Zanon)

Gabriella Zanon

